

STATUTO

OSSIDIANA BLU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT VIA DE CARO 53

Numero REA: CT - 313568

Codice fiscale: 04698360874

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-06-2009 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto

Rep. N.6962
Racc. N.2582

STATUTO DI COOPERATIVA SOCIALE

TITOLO I

Denominazione - sede - durata - scopi

Art.1

E' costituita ai sensi della legge 381/91 la Cooperativa denominata OSSIDIANA BLU Società Cooperativa sociale.

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, quelle contenute nel titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal titolo V del codice medesimo, in materia di società responsabilità limitata.

Art.2

La Cooperativa ha sede in CATANIA .

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

Art.3

La durata della Cooperativa è fissata al 31/12/2030 Tale termine potrà essere prorogato con delibera dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

Scopo ed oggetto

Art.4

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91 non ha scopo di lucro; il fine è di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ad attività rivolte a soggetti svantaggiati e soggetti con difficoltà socio-economico culturale.

La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La Cooperativa può operare anche con terzi.

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del

rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. In relazione a ciò la Cooperativa attua e promuove ogni iniziativa, anche mediante convenzioni con lo Stato, enti pubblici e privati. Può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

- trascrizione testi scolastici e di qualsiasi altro genere attraverso la trasposizione in caratteri a rilievo o ingranditi in formato elettronico, per non vedenti per ipovedenti e anziani con problemi visivi;
- registrazione testi su supporti audio;
- servizi di lettorato;
- produzione e commercializzazione di testi;
- produzione lamine termoformate in bidimensionali e tridimensionali per non vedenti;
- gestire attività scolastiche extrascolastiche ed integrative per studenti che frequentino le scuole di ogni ordine e grado, l'università, corsi post-diploma e post-laurea e corsi per l'autonomia sociale per l'integrazione scolastica e lavorativa destinate a persone con disabilità e/o in difficoltà;
- pubblicità, depliant, brochure e altro materiale per non vedenti o ipovedenti e quant'altro serva per la divulgazione degli scopi sociali;
- siti internet con norme di accessibilità.
- attività di animazione socio culturale
- diffusione della scrittura e lettura con il sistema braille;
- organizzare e gestire gite, viaggi e visite culturali nonché spettacoli, campi scuola, stage educativi, ricreativi e riabilitativi.
- gestire mostre e organizzare convegni per l'autonomia e l'integrazione sociale di soggetti svantaggiati e/o in difficoltà;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.
- attività e servizi di riabilitazione;
- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- corsi di formazione, alfabetizzazione informatica e tecnologica, per disabili visivi, per soggetti svantaggiati e/o in difficoltà;

- attività di formazione e consulenza per disabili e soggetti svantaggiati;

- servizi di trasporto e di accompagnamento, per tutte le persone portatrici di handicap con personale preparato dalla stessa cooperativa attraverso corsi di apprendimento di metodiche e tecniche apposite.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. La cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri fissati dalla legge.

La raccolta di prestiti e' rivolta indiscriminatamente a tutti i soci.

Il finanziamento oppure il rimborso parziale o totale dello stesso saranno stabiliti dall'assemblea dei soci. I versamenti possono essere fatti in contanti, nel rispetto della vigente normativa, o con assegni.

La cooperativa effettuerà i rimborsi al socio con contanti e/o assegni bancari e/o circolari.

TITOLO III

Soci

Art. 5

Il numero dei soci non può essere inferiore ad un minimo di tre.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

Art. 6

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci prestatori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;

b) soci fruitori - che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;

c) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 7

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al consiglio di amministrazione, nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza di questo statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

a) nome, cognome, data di nascita, residenza e attività svolta;

b) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;

c) l'entità della quota che si propone di sottoscrivere. Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Art. 8

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide l'organo amministrativo, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'art.13. Il nuovo ammesso deve versare almeno il valore nominale della quota sottoscritta. Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione dell'organo amministrativo relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta.

Art. 9

I soci sono obbligati:

a) al versamento della quota sottoscritta;

b) ad osservare lo statuto e le deliberazioni assunte dall'assemblea o dall'organo di amministrazione;

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dalla assemblea e dal consiglio di amministrazione.

Art. 10

La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione, nonché per liquidazione o fallimento.

Nel caso di perdita della qualità di socio la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto ad un valore comunque non superiore a quello nominale.

Art. 11

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 C.C. il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di questo statuto e della legge, legittimano il recesso.

Art. 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'organo amministrativo può escludere il socio che:

- a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione;
- b) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta: in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
- c) senza preventiva autorizzazione scritta dal consiglio di amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della Cooperativa

Art. 13

Le deliberazioni prese dall'organo amministrativo a norma degli artt.8, 10, 11 e 12 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato il quale ha la facoltà di ricorrere alla Autorità Giudiziaria ordinaria.

Il mancato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione della giustizia ordinaria.

TITOLO VI

Capitale sociale - quote

Art. 14

Il patrimonio sociale è formato:

- a) da un numero illimitato di quote del valore minimo di Euro 100,00 ciascuna e se superiori di un valore multiplo di tale importo;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le somme versate dai soci;
- c) dalla riserva straordinaria;

d)da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art.15

Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Cooperativa se non previa autorizzazione del consiglio di amministrazione.

TITOLO V

Bilancio -

destinazione delle eccedenze attive di bilancio e ristorni.

Art.16

L'esercizio sociale va dall'1.1 al 31.12 di ogni anno.

Art.17

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio della nota integrativa e alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale se dovuta.

Art.18

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b)una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un eventuale quota destinata ai soci a titolo di ritorno nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia ;
- d) un eventuale quota, quale dividendo,ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- e) un eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge;
- f) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge in deroga alle disposizioni precedenti,che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

Art.19

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo,in favore dei soci

cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro.

Il ristoro è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità degli scambi mutualistici.

I ristori possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristori già previsto dagli amministratori.

TITOLO VI

Organi sociali

Art. 20

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione ovvero l'amministratore unico;
- c) il collegio sindacale se nominato.

Art. 21

L'assemblea:

- a) approva i programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;
- b) approva il bilancio di esercizio col relativo conto economico e nota integrativa o relazione degli amministratori;
- c) nomina gli amministratori (e fra questi il presidente e il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione), previa determinazione del loro numero ed i sindaci;
- d) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli argomenti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, e può altresì impartire direttive di gestione agli amministratori.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul relativo bilancio. Quando speciali ragioni lo richiedano, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Sia il bilancio con la relazione degli amministratori, debbono essere inviati a tutti i soci almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea.

Essa è chiamata a riunirsi , inoltre ,ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare ,da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai

soci cooperatori.

Art. 22

La convocazione dell'assemblea, deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito a tutti i soci almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle facoltà suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 23

L'assemblea, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa l'assemblea per essere valida deve essere costituita in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni successive devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i Soci presenti.

Per la modifica dell'oggetto sociale è necessario l'intervento di tutti i soci ed il voto favorevole di almeno 4/5 di questi.

Art. 24

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'entità della quota sottoscritta.

In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci mediante deleghe scritte.

Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società.

Ad ogni socio non possono essere conferite più di tre deleghe.

Art. 25

L'assemblea, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione salvo che, su richiesta di almeno

cinque soci, l'assemblea non elegga altri a presiederla.

Quando non sia presente il presidente del consiglio di amministrazione, il presidente è eletto dall'assemblea. L'assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina del segretario, il segretario può essere anche una persona non socia.

Le votazioni sono sempre palesi.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori; il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio.

Art. 26

La Cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione; durano in carica 3 esercizi sociali, con scadenza alla data dell'assemblea che approva il bilancio dell'ultimo esercizio, e possono essere rieletti.

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori. Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. Tutti i poteri, i doveri e le responsabilità di seguito enunciati per il consiglio di amministrazione si intendono assorbiti in capo all'amministratore unico se nominato in luogo del consiglio di amministrazione.

Art. 27

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori. La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono sempre palesi.

A parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui si afferisce il voto del

presidente.

Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal presidente e dal segretario.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal consiglio al momento della deliberazione.

Art. 28

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Art. 29

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al presidente e ad altri suoi membri o a terzi determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

Art. 30

La firma sociale e la rappresentanza della cooperativa sono affidate anche in giudizio all'amministratore unico.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente ed al vice presidente in caso di sua assenza o impedimento.

L'organo amministrativo ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori ad negotia e speciali la rappresentanza della società da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

Art. 31

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543 comma 1 c.c. la cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'assemblea. Essi durano in carica 3 esercizi sociali, con scadenza alla data dell'assemblea che approva il bilancio dell'ultimo esercizio, e sono sempre rieleggibili.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso. Ai sindaci, stante la finalità sociale, non viene corrisposto alcun compenso.

Art. 32

Il collegio sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la

valutazione del patrimonio sociale.

Il collegio sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali.

Art. 33

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e delle assemblee.

I sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee e, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

TITOLO VII

Requisiti mutualistici

Art. 34

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'art.2514 del codice civile la cooperativa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci né durante la vita sociale, né in occasione dello scioglimento della Cooperativa.

d) in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali, effettivamente versate dai soci, deve essere devoluto sulla base delle indicazioni della Assemblea Soci a fini di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

TITOLO VIII

Disposizioni generali e finali

Art. 35

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'assemblea con la maggioranza stabilita dall'art.23 ultimo comma, nomina uno o più liquidatori preferibilmente tra i

soci, stabilendone i poteri.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91.

F.to: Marisa Stancanelli - Giovanna Maria Finocchiaro -
Valentina Guarino - Maristella Russo - Salvatore Di Girolamo
- Loria Patrizia Salvatrice - Marco Sciuto - Gaetano Galeardi
Notaio.

Copia su supporto informatico conforme all'originale
documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20 comma 3
DPR n.445/2000 che si trasmette ad uso Registro delle Imprese.